



Delibera presidenziale n. 2, in data 4 aprile 2019

IL PRESIDENTE FEDERALE

- Visto l'art. 5, comma 3, del Regolamento tecnico federale che recita:

“
3. E' fatto obbligo, a tutti i tecnici federali che operano presso le Compagnie F.I.Raft, essere in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità (un anno). Sono considerate illegittime soluzioni quali autocertificazioni o liberatorie di qualsiasi forma. All'atto della richiesta di tesseramento per il tramite della Compagnia affiliata, il legale rappresentante dovrà dichiarare alla Segreteria federale che il tecnico è in possesso di certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale scadenza in corso d'anno. I tecnici c.d. "freelance", ovvero coloro i quali non sono tesserati per il tramite di un affiliato, dovranno inviare il certificato in Segreteria, con le modalità da questa comunicate, onde poter procedere al tesseramento.”

- Visto l'art. 24, comma 7, del Regolamento tecnico federale che recita:

“7. E' fatto divieto ai raft "R1" di discendere fiumi di difficoltà superiore al 4°WW;”

- Ravvisata la necessità, al fine di adeguarsi alle disposizioni dettate dal CONI e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, di modificare, come segue, l'art. 3, comma 3, del Regolamento Tecnico Federale:

“
3. E' fatto obbligo, a tutti i tecnici federali che operano presso le Compagnie F.I.Raft, essere in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva ~~non~~ agonistica in corso di validità (un anno). Sono considerate illegittime soluzioni quali autocertificazioni o liberatorie di qualsiasi forma. All'atto della richiesta di tesseramento per il tramite della Compagnia affiliata, il legale rappresentante dovrà dichiarare alla Segreteria federale che il tecnico è in possesso di certificato di idoneità alla pratica sportiva ~~non~~ agonistica in corso di validità impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale scadenza in corso d'anno. I tecnici c.d. "freelance", ovvero coloro i quali non sono tesserati per il tramite di un affiliato, dovranno inviare il certificato in Segreteria, con le modalità da questa comunicate, onde poter procedere al tesseramento.”;

- Tenuto conto che, essendo le prescrizioni per l'utilizzo del packraft (R1) già state ampiamente espresse nei precedenti commi 5 e 6 dell'art. 24 del Regolamento tecnico Federale, si rende opportuno abrogare il successivo comma 7,

DECIDE

1. di modificare come segue, per le motivazioni già espresse in premessa, l'art. 5, comma 3, del Regolamento Tecnico federale:

“
3. E' fatto obbligo, a tutti i tecnici federali che operano presso le Compagnie F.I.Raft, essere in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva ~~non~~ agonistica in corso di validità (un anno). Sono considerate illegittime soluzioni quali autocertificazioni o liberatorie di qualsiasi forma. All'atto della richiesta di tesseramento per il tramite della Compagnia affiliata, il legale rappresentante dovrà dichiarare alla Segreteria federale che il tecnico è in possesso di certificato di idoneità alla pratica sportiva ~~non~~ agonistica in corso di validità impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale scadenza in corso d'anno. I tecnici c.d. "freelance",

ovvero coloro i quali non sono tesserati per il tramite di un affiliato, dovranno inviare il certificato in Segreteria, con le modalità da questa comunicate, onde poter procedere al tesseramento.”;

2. di abrogare il comma 7 dell'art. 24 del Regolamento tecnico federale;
3. di stabilire che la presente deliberazione sarà soggetta a ratifica da parte del Consiglio federale nella sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE
Danilo Barmaz

